

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. LIV
n. 1

RELAZIONE

SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI NELL'ARCHIVIO INFORMATICO PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO

(ANNO 2001)

(Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 2002
—————

INDICE

1. Premessa	Pag.	5
2. L'attività di vigilanza	»	7
3. Considerazioni sull'attività di vigilanza	»	8
4. Attività della direzione V (Valutario, antiriciclaggio ed antiusura) del Dipartimento del tesoro	»	15
4.1 Attività repressiva	»	16
4.2 Interventi nel comparto degli intermediari finanziari.	»	17
4.3 Attività normativa	»	18
4.4 Competenze in materia di usura	»	22

NOTE AGGIUNTIVE

- Ministero attività produttive
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Comando generale della guardia di finanza

**RELAZIONE DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
AL PARLAMENTO PER L'ANNO 2001
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3
DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197, RECANTE:
"PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL
CONTANTE
E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI
E PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO
A SCOPO DI RICICLAGGIO".**

1. PREMESSA

L'azione di monitoraggio del sistema finanziario, diretta a prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, è svolta dallo Stato tramite gli intermediari operanti nello stesso sistema, ai quali la legge 5.7.1991, n. 197, impone gli obblighi di:

- istituire l'archivio unico informatico;
- identificare i soggetti che presso di essi compiono operazioni di importo superiore a venti milioni di lire o frazionate ovvero accendono conti, depositi ed ogni altro rapporto continuativo indipendentemente dall'importo;
- registrare i dati relativi nell'archivio informatico, conservandoli per almeno dieci anni;
- segnalare le operazioni ritenute sospette di riciclaggio;
- solo per gli intermediari abilitati, comunicare all'Ufficio italiano dei cambi i dati aggregati della loro operatività per consentire allo stesso Ufficio di effettuare analisi statistiche "allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone".

La medesima legge n. 197/1991 (art. 2, comma 3) prevede che questo Ministero, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio informatico.

2. L'ATTIVITA' DI VIGILANZA

La verifica sullo stato di osservanza da parte degli intermediari dell'obbligo di registrazione costituisce uno degli aspetti più significativi del potere di vigilanza che secondo l'art. 5, comma 10, della legge n. 197/1991, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. 26.5.1997, n. 153, spetta:

- con riguardo agli intermediari abilitati (e, cioè, facoltizzati o per legge o con provvedimento ministeriale a movimentare denaro contante o titoli al portatore per importo complessivamente superiore a 20 milioni di lire) all'Ufficio italiano dei cambi che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore;
- con riguardo agli intermediari non abilitati, al Nucleo Speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

In concreto, l'attività ispettiva nei confronti degli intermediari abilitati viene effettuata nell'ambito dei rispettivi settori dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP), dalla Banca d'Italia, dal Ministero delle

attività produttive e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

L'Ufficio italiano dei cambi ha competenza di carattere generale estesa all'intero comparto degli intermediari abilitati e può intervenire in via surrogatoria nei settori di cui sopra, qualora le autorità ad essi preposte non siano in grado di garantirne il controllo.

I risultati di tale complessa attività ispettiva sono indicati nei rapporti - allegati alla presente relazione della quale fanno parte integrante - inviati dalle predette autorità di vigilanza di settore e conseguono ai controlli effettuati nel periodo considerato.

3. CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'analisi delle risultanze dell'attività ispettiva svolta dalle autorità di vigilanza nel periodo novembre 2000 - ottobre 2001 anche se, nel complesso, continua ad evidenziare un buono stato di attuazione delle disposizioni antiriciclaggio, previste dall'art. 2, 1° comma, della L. 197/91, non ha,

tuttavia, mancato di mettere in luce, oltre a taluni gravi casi di inadempienza, riguardanti soprattutto il settore degli intermediari non abilitati, delle zone d'ombra che sembrano potersi ricondurre essenzialmente a carenze organizzative e di controllo, nonché a disfunzioni nell'applicazione delle procedure informatiche.

Incertezze sugli adempimenti antiriciclaggio sono state riscontrate, in particolare, con riguardo alle operazioni di estinzione di certificati di deposito al portatore di importo superiore a 20 milioni di lire da parte di soggetti diversi da quelli che ne avevano richiesto l'accensione.

La questione è stata riportata all'attenzione del Comitato Antiriciclaggio che, nella seduta del 7.12.2001, ritenuti opportuni alcuni approfondimenti alla luce anche dei pareri espressi sullo stesso argomento dalla Commissione consultiva per le infrazioni in materia valutaria e di contrasto al riciclaggio, si è riservato di far conoscere il proprio punto di vista in tempi brevissimi.

Relativamente alle questioni connesse alle segnalazioni di operazioni sospette, si evidenzia che nel quadriennio (a decorrere dal settembre 1997) in cui l'Ufficio italiano dei cambi ha svolto le funzioni di ricezione e

approfondimento di dette segnalazioni ne sono pervenute 13.887 di cui 12.414 sono state approfondite dallo stesso Ufficio e, poi, inoltrate alla Direzione Investigativa Antimafia ed al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Le segnalazioni alle quali detti organismi investigativi hanno comunicato di non aver dato seguito ammontano a 688.

Riguardato su base mensile, il flusso delle segnalazioni evidenzia una crescita costante dal 1997. Il numero medio delle segnalazioni per mese è stato di 240 nel 1998, di 282 nel 1999, di 295 nel 2000, fino quasi a toccare le 400 ne primi 8 mesi del 2001.

Il consistente incremento nel numero delle segnalazioni riscontrato negli ultimi mesi del 2000 e nei primi mesi del 2001, appare in parte spiegabile con l'emanazione, da parte della Banca d'Italia, delle nuove "Indicazioni operative per le segnalazioni di operazioni sospette" del 12 gennaio 2001.

Continua a confermarsi la netta prevalenza numerica delle segnalazioni provenienti dagli istituti di credito (94,2%) e si evidenzia l'esigua partecipazione degli altri intermediari (5,8%).

Per quanto concerne la distribuzione delle segnalazioni per regioni, questa è rimasta sostanzialmente stabile rispetto ai precedenti anni, sia in termini assoluti che percentuali il maggior numero delle operazioni segnalate proviene da dipendenze di intermediari localizzati in Lombardia; il numero e la percentuale sul totale di tali segnalazioni supera la somma dei valori assoluti e percentuali del Lazio, Campania e Piemonte, che nell'ordine seguono la Lombardia.

Le operazioni che continuano ad essere più frequentemente oggetto di segnalazione, nonostante una riduzione del 3,5% registratasi negli ultimi mesi sono quelle che implicano l'utilizzo di denaro contante (versamenti, prelevamenti, cambio di assegni, ecc.). E' innegabile che l'ingente impiego di contanti in luogo di strumenti di pagamento bancari rappresenta un rilevante elemento di sospetto, in quanto il riciclaggio di denaro di origine illecita si caratterizza per un intenso utilizzo di denaro contante. Tuttavia, come segnalato dall'Ufficio italiano dei cambi, in sede di approfondimento finanziario, proprio le caratteristiche di tali strumenti di pagamento rendono spesso più difficile l'accertamento della provenienza dei fondi ovvero l'impiego finale degli stessi.

Per quanto concerne i motivi del sospetto cui gli intermediari segnalanti fanno riferimento , si precisa che il quadro relativo alla natura delle operazioni segnalate abbraccia:

- operazioni per le quali il soggetto segnalato non appare in possesso di un profilo economico adeguato rispetto all'entità ed al numero delle operazioni eseguite;
- operazioni prive di apparente giustificazione, alla luce di quanto noto agli intermediari;
- utilizzo del contante nel campo societario, a volte ricollegabile a fenomeni di evasione fiscale o di distrazione di fondi da conti intestati a società verso conti personali;
- frazionamento delle operazioni;
- ricorso a "prestanome";
- giri di fondi tra più banche al fine di mascherare l'origine dei fondi stessi;
- soggetti a carico dei quali è nota agli stessi segnalanti l'esistenza di procedimenti giudiziari.

Le ipotesi di attività illecita, individuate dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base degli elementi oggettivi emersi dagli approfondimenti finanziari

effettuati, riguardano, per circa il 50% delle segnalazioni, l'evasione fiscale, il riciclaggio, la truffa, l'usura e l'abusivismo finanziario e le indagini presso l'autorità giudiziaria, mentre per il restante 50% non sono risultate evidenziabili specifiche tipologie di illecito.

Nel corso dell'anno si è ampiamente discusso su quali siano le misure da adottare per fronteggiare i rischi di riciclaggio connessi con il passaggio all'euro.

In particolare si sono evidenziati due ordini di pericoli.

L'uno circoscritto al breve periodo transitorio (gennaio - febbraio 2002) di parallela circolazione di entrambe le monete, che rappresenta l'ultima occasione per chi detiene moneta nazionale di provenienza illecita per tentarne il riciclaggio attraverso acquisti di beni, operazioni di investimento ovvero richieste di conversione in euro.

L'altro, riferibile al periodo successivo, durante il quale la presenza di un'unica moneta in luogo delle singole monete nazionali fa venir meno il possibile significativo indice di sospetto fino ad oggi costituito dall'utilizzo in un paese di somme in valuta di altro paese: ad esempio, operazioni effettuate in Italia con marchi tedeschi o franchi francesi (a questa sorta di pericolo

accennò, nel corso di un convegno tenutosi nel gennaio 1998 proprio l'allora Ministro del Tesoro Carlo Azelio Ciampi).

In proposito, si è dell'avviso che la strategia antiriciclaggio adottata con la normativa nazionale sia di per sé sufficiente a fronteggiare i rischi sopra evidenziati.

Basta che gli intermediari e gli altri soggetti coinvolti svolgenti attività non finanziarie, facendo leva sul senso di collaborazione attiva ad essi più volte richiesto dalle autorità, pongano particolare attenzione alle operazioni in contanti, seguendo scrupolosamente gli indici di anomalia indicati nelle già richiamate istruzioni operative della Banca d'Italia del 12 gennaio 2001, segnalando all'organismo competente (Ufficio italiano dei cambi) quelle che presentano margini di sospetto.

Non può infine non ricordarsi la partecipazione del nostro Paese alla strategia internazionale di lotta al terrorismo attraverso l'azione diretta a bloccarne le fonti di finanziamento.

In tale ottica, col d.l. 12.10.2001, n. 369, convertito con modificazioni con legge 14.12.2001, n. 431, sono stati introdotti due importanti strumenti:

- a) da un lato, è stato istituito un organismo di coordinamento (il Comitato di sicurezza finanziaria) che risponde ad un duplice scopo: monitorare il buon funzionamento del sistema nazionale di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e assicurare il coordinamento con l'azione degli altri Paesi;
- b) dall'altro, sono state previste disposizioni di carattere sanzionatorio per il mancato rispetto dei divieti di trasferimento di beni , servizi o risorse finanziarie che, comunque, riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti o organizzazioni legati al terrorismo.

4. ATTIVITA' DELLA DIREZIONE V (VALUTARIO, ANTIRICICLAGGIO ED ANTIUSURA) DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

La presente relazione, benchè abbia come oggetto specifico lo stato di osservanza delle norme concernenti l'obbligo di registrazione a carico degli intermediari, rappresenta, tuttavia, l'occasione per allargare il discorso agli

altri aspetti dell'attività svolta dalla Direzione v del Dipartimento del tesoro, evidenziandone i dati più significativi.

4.1 ATTIVITA' REPRESSIVA

Dall'entrata in vigore della legge n. 197/1991 fino al 30.11.2001 sono stati definiti 20.700 procedimenti di contestazioni di infrazioni di natura amministrativa sulla base delle segnalazioni pervenute da banche, da uffici dell'amministrazione ed, in genere, da organi di vigilanza e controllo. Tali infrazioni riguardano per la maggior parte sia l'inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante o titoli al portatore in lire o in valuta estera per importo complessivamente superiore a lire venti milioni (art. 1, comma 1), sia la non ottemperanza all'obbligo di indicare sugli assegni e sui vaglia il nominativo del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 1, comma 2).

Nello stesso periodo sono state irrogate sanzioni pecuniarie per oltre 125 miliardi di lire.

4.2 INTERVENTI NEL COMPARTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Si premette che, per effetto della modifica apportata all'art. 106 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 dal d.lgs. 4.8.1999, n. 342, titolare dell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario non-è più questo Ministero, ma l'Ufficio italiano dei cambi.

Tuttavia a questo Ministero è rimasto il compito di provvedere, su proposta dello stesso UIC, alla cancellazione da detto elenco degli intermediari che abbiano perduto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione ovvero si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge.

Nell'esercizio di tale potere sono stati emessi n. 9 provvedimenti di cancellazione.

Analoga situazione si verifica per l'albo dei mediatori creditizi istituito con d.P.R. 28.7.2000, n. 287 - anch'esso gestito direttamente

dall'Ufficio italiano dei cambi, mentre a questo Ministero è riservato il potere di cancellazione e sospensione.

Nel corso del 2001 non si è proceduto ad alcuna cancellazione; sono stati, invece, adottati a scopo prudenziale n. 9 provvedimenti di sospensione.

4.3 ATTIVITA' NORMATIVA

Sul piano della produzione normativa la Direzione V ha predisposto il decreto 31.7.2001, n. 372 (G.U. 17.10.2001, n. 242) con il quale è stata disciplinata l'attività di cambiavalute ed, in particolare, sono state individuate le attività esercitabili congiuntamente a quella di cambiavalute (attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone, attività numismatica).

Ha, inoltre, predisposto gli schemi di altri due importanti provvedimenti, in attuazione, rispettivamente, degli artt. 3, comma 2 e 4, comma 8, del d. lgs. 25.9.1999, n. 374:

- con il primo si è proceduto alla specificazione del contenuto dell'agenzia in attività finanziaria ed alla indicazione delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali;
- con il secondo, per i soggetti non esercenti attività finanziaria ai quali sono stati estesi gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legge 5.7.1991 n. 197, vengono precisate le modalità di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e stabilite le linee di indirizzo per la segnalazione delle operazioni sospette.

Per quanto riguarda l'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita con d. interm. 4.8.2000, n. 269, con provvedimento del 9.1.2001 è stato costituito il Comitato di garanzia composto da un magistrato amministrativo con funzioni di Presidente e da un rappresentante effettivo ed uno supplente per questo Ministero, i Ministeri dell'interno, delle finanze e della giustizia, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Il Comitato di garanzia è attivato, in sede consultiva, dal responsabile del centro operativo per la risoluzione di questioni relative all'attività del medesimo centro operativo.

Sono in corso di elaborazione, a cura degli uffici di questo stesso Ministero che si occupano degli aspetti informatici, i provvedimenti che regolano i rapporti fra autorità alle quali è consentito l'accesso all'anagrafe ed il centro operativo e tra il centro operativo e gli intermediari presso cui sono intrattenuti i conti e i depositi.

Sul piano più strettamente operativo è proseguita l'attività del Comitato-Legge n. 197/1991 (Comitato Antiriciclaggio) diretta a risolvere le questioni di ordine interpretativo conseguenti all'applicazione della normativa vigente nella materia.

Il Comitato ha emesso una serie di importanti pareri tra cui si segnalano i seguenti.

Parere n. 91 del 27.3.2001 con il quale il Comitato, facendo riferimento ai requisiti patrimoniali che, ai sensi del decreto ministeriale 2.4.1999, debbono possedere gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, ha sostenuto che con l'espressione "capitale interamente versato" indicata in detto provvedimento debba intendersi disponibilità liquide

depositate presso banche ovvero titoli di pronta liquidazione senza perdite in conto capitale.

Sempre sullo stesso argomento, con parere n. 93, adottato nella medesima seduta del 27.3.2001, il Comitato, richiamandosi all'art. 145, comma 50, della legge finanziaria 2001 – secondo cui le garanzie che debbono essere prestate ai fini dell'affidamento, da parte dello Stato e degli enti pubblici, dell'esecuzione dei lavori pubblici possono essere costituite da fidejussioni rilasciate anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati da questo Ministero – ha espresso l'avviso che:

- la previsione dello strumento dell'autorizzazione specifica comporta necessariamente il possesso per gli intermediari che intendono svolgere attività di rilascio di garanzie nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di requisiti particolari rispetto a quelli richiesti in via generale agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale;
- tali requisiti particolari dovranno essere definiti da questo Ministero in collaborazione con le autorità competenti per la determinazione dei requisiti generali di iscrizione nell'elenco speciale;

- dato il tenore letterale della citata disposizione, l'autorizzazione non può avere carattere generale, ma deve essere rilasciata ai singoli intermediari finanziari che intendono prestare garanzie nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, proprio per assicurare una effettiva tutela delle garanzie concesse.

Parere n. 95 del 27.3.2001 con il quale al quesito se debba essere identificato l'acquirente di fondi comuni di investimento immobiliare vendutigli privatamente dall'originario acquirente, che era stato regolarmente identificato dal soggetto emittente tramite la banca collocatrice, il Comitato ha dato risposta affermativa, osservando che l'identificazione potrà avvenire allorquando il contratto di acquisto verrà consegnato alla banca depositaria per l'annotazione nella contabilità del fondo.

4.4 COMPETENZE IN MATERIA DI USURA

Sul fronte del contrasto all'usura la Direzione V ha provveduto ad emettere in data 20 settembre, sentiti Banca d'Italia e Ufficio italiano dei

cambi, il decreto di classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee, secondo i criteri fissati dall'art. 2 della legge 7.3.1996, n. 108 (la classificazione delle operazioni di finanziamento ha cadenza annuale).

Sono stati, inoltre, emessi, anche in questo caso sentiti Banca d'Italia ed Ufficio italiano dei cambi, i decreti con i quali sono stati resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni connesse col finanziamento, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (l'ultimo di tali decreti, concernente i tassi che troveranno applicazione nel trimestre gennaio-marzo 2002, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

I decreti di cui sopra rappresentano uno strumento indispensabile nella lotta contro l'usura, in quanto, ai fini della determinazione degli interessi usurari, la cui presenza configura il reato in questione, basta aumentare della metà i tassi indicati nella tabella allegata al decreto di volta in volta in vigore.

Inoltre, in attuazione dell'art. 145, comma 62, della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), concernente la rinegoziazione dei mutui previsti dall'art. 29 della legge 13.5.1999, n. 133, è stato emanato il decreto 4.4.2001 che, ai fini della rilevazione del tasso applicabile per tale

rinegoziazione, ha individuato la categoria dei “mutui agevolati all’edilizia in corso di ammortamento”.

Per quanto attiene il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura, previsto dall’art. 15 della citata legge n. 108/1996 e disciplinato dal d.P.R. 11.6.1997, n. 315, si fa presente che i contributi erogati ai Confidi, alle Fondazioni ed alle Associazioni riconosciute a valere sullo stanziamento complessivo di 300 miliardi di lire per gli anni 1996-98, ha consentito a tali organismi – stando a quanto risulta dalla documentazione relativa a tutto l’anno 2000 da essi trasmessa – di garantire finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari a 8027 soggetti (artigiani, piccoli imprenditori, famiglie, ecc.), evitando così il rischio che potessero rivolgersi al mercato illegale del credito.

Dopo due anni di stasi, nell’anno in corso è stato attribuito al Fondo di Prevenzione un ulteriore stanziamento di 100 miliardi di lire, che ha permesso di corrispondere agli organismi anzidetti ulteriori contributi.

In particolare, hanno beneficiato di tali contributi n. 270 Confidi (di cui 57 che hanno presentato domanda per la prima volta) e n. 23 fra Fondazioni ed Associazioni riconosciute.

La ripartizione è stata effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: ammontare delle somme, derivanti dalle precedenti erogazioni, ancora disponibili presso ciascun organismo; ambito di operatività; grado potenziale di usura legato al territorio; numero ed entità delle garanzie prestate.



*Ministero
delle Attività Produttive*

GABINETTO DEL MINISTRO

5919

Roma, 9 NOV. 2001

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Ufficio VII
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Oggetto: Relazione annuale sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 5 luglio 1991, n. 197. Periodo 1° novembre 2000 - 31 ottobre 2001.

Al fine di consentire al Ministero del tesoro di predisporre la relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione connesse ai conti, ai depositi o ad altri rapporti continuativi rientranti nell'esercizio delle attività istituzionali, si comunicano gli elementi in possesso di questa Amministrazione.

Le transazioni riguardanti la riscossione delle entrate ed i pagamenti delle spese di competenza di questa Amministrazione vengono effettuate presso le Tesorerie provinciali e si svolgono secondo le norme previste dalla contabilità di Stato.

Per le società fiduciarie, per le quali la disciplina giuridica, la vigilanza amministrativa e l'applicazione delle sanzioni ricadono nell'ambito di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si comunicano gli elementi in proprio possesso, relativi al periodo decorrente dalla precedente relazione annuale (1 novembre 2000) sino al 31 ottobre 2001.

Le società fiduciarie

Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, le società fiduciarie sono annoverate tra gli intermediari sottoposti agli obblighi di registrazione e di segnalazione previsti dalle norme antiriciclaggio.

Le società complessivamente tenute a tali adempimenti, in quanto autorizzate all'esercizio dell'attività fiduciaria di amministrazione, risultanti dalle evidenze di questo Ministero, alla data del 31 ottobre 2001, ammontano a n.358, così suddivise:

- n.53 società fiduciarie;
- n.237 società fiduciarie e di revisione,
- n.68 società di revisione.

Rapporti con le altre autorità di vigilanza

In applicazione del protocollo d'intesa siglato l'8 marzo 1994 tra il Ministero e l'Ufficio italiano dei cambi è stato intrattenuto, nell'interesse delle rispettive attribuzioni di vigilanza, uno stretto scambio di informazioni, specie in ordine a carenze o ad anomalie nelle segnalazioni dei dati aggregati di cui al D.M. 7 agosto 1992.

La conoscenza della normativa

Nel corso delle attività di vigilanza si è riscontrato ancora il perdurare di perplessità degli operatori innanzi a difficoltà interpretative sia delle disposizioni legislative che delle norme regolamentari di applicazione.

La verifica degli adempimenti di legge in materia


L'attività ispettiva, condotta durante il periodo di riferimento nei confronti di n.11 società, è stata diretta alla verifica sia dell'osservanza delle norme di istituto che, in applicazione del protocollo d'intesa Ministero dell'industria - Ufficio italiano dei cambi, di cui prima si è detto, alla verifica:

- della tenuta dell'archivio unico informatico e del suo aggiornamento;
- del rispetto delle modalità per l'acquisizione, per l'archiviazione e per la comunicazione dei dati;
- dell'idoneità delle procedure interne atte a consentire il regolare assolvimento degli obblighi di segnalazione.

Le irregolarità riscontrate, in due casi, relativamente alla tenuta dell'archivio uico informatico e del suo aggiornamento sono state segnalate all'Ufficio italiano cambi in applicazione del già citato protocollo di intesa.

Confidando di aver fornito una completa rassegna dell'attività svolta in ordine alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I della legge 5 luglio 1991, n.197 da parte delle società fiduciarie, si resta a disposizione per precisazioni eventualmente occorrenti.

Il Capo di Gabinetto



I S V A P

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

RACCOMANDATA A MANO
RISERVATA

SERVIZIO ASSICURAZIONE PERSONE
SERVIZIO ASSICURAZIONE DANNI

Roma 14 NOV. 2001

Prot. n. 125027 Allegati



Al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
D.G.T. - Servizio V
Antiriciclaggio, Contenzioso, Valutario
c.a. dott. Lauria
Direttore Generale
Via XX Settembre n. 97
00187 ROMA

e p.c. All'Ufficio Italiano Cambi
Capo Servizio Antiriciclaggio
c.a. dott. R. Righetti
Via IV Fontane, 124
00184 ROMA

OGGETTO: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nell'anno 2001. Relazione ex art. 2, comma 3, legge 5 luglio 1991 n. 197.

1. Al fine di fornire a codesto Ministero gli elementi occorrenti per la Relazione da presentare alle apposite Commissioni Parlamentari ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 5 luglio 1991 n. 197, si riporta, nel seguito, un resoconto sull'attività svolta nel corrente anno da parte di questo Istituto in materia di vigilanza sull'osservanza, nel settore assicurativo, delle disposizioni antiriciclaggio.

2. Gli accertamenti ispettivi nel corso dell'anno 2001, finalizzati alla verifica dell'osservanza della normativa in argomento, hanno riguardato le Direzioni generali delle sottoindicate società vita e danni:

- MAA Vita S.p.A.
- Medital Ass.ce S.p.A.
- Risparmio Vita S.p.A.
- Ass. Milanese S.p.A.
- Ala Service S.p.A.

L'Istituto ritiene di poter effettuare, entro la fine del corrente anno, nei limiti delle possibilità operative, ulteriori verifiche ispettive.

Si fa presente che dall'entrata in vigore della normativa in oggetto questo Istituto ha effettuato 109 verifiche ispettive in materia di antiriciclaggio.

Dagli accertamenti effettuati nel corso dell'anno 2001 è emerso quanto segue:

- Imprese danni

Le verifiche ispettive hanno posto in evidenza per due imprese carenze procedurali e di controllo interno che hanno determinato ritardi nelle registrazioni di operazioni negli AUI aziendali.

Le inadeguate strutture organizzative accompagnate da una insufficiente formazione del personale, hanno determinato errori talvolta riferibili ad interpretazioni non conformi alla normativa di cui trattasi.

Le irregolarità riscontrate sono state contestate alle società ed ai collegi sindacali.

A conclusione del procedimento istruttorio, è stata effettuata la segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

- Imprese vita

L'attività ispettiva svolta nei confronti di due imprese vita italiane non ha evidenziato, in un caso, aspetti di criticità; nell'altro ha messo in luce alcune carenze nelle procedure adottate per la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio unico informatico, nonché in sede di trasmissione dei dati all'Ufficio Italiano dei Cambi.

In particolare, è stato riscontrato un errore di programmazione del sistema che gestisce l'AUI, che comporta l'inattendibilità della data di registrazione delle posizioni inserite in tale archivio, con la conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei tempi di registrazione previsti dalla normativa vigente e rilevare eventuali ritardi.

Ulteriore aspetto di criticità riscontrato riguarda la tempistica seguita nel trasferimento delle registrazioni degli archivi provvisori all'AUI che, per quanto riguarda le operazioni di incasso e di pagamento, è risultato effettuato in concomitanza con la trasmissione dei dati all'Ufficio Italiano dei Cambi e quindi entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento (art. 4, D.M. del Tesoro del 21 luglio 2000). Tale procedura ha comportato il sistematico superamento del termine previsto per l'inserimento dei dati nell'AUI dall'art. 2, comma 1 della legge n. 197/91 e dalla circolare ISVAP n. 257 del 5 ottobre 1995.

È inoltre emerso che i dati aggregati da trasmettere all'UIC venivano prelevati direttamente dagli "archivi di transito" prima del loro inserimento nell'AUI.

Le irregolarità riscontrate sono state contestate alla società e al collegio sindacale e sono state oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p. .

--- ° ---

A seguito dell'evoluzione della regolamentazione nazionale e internazionale e dell'operatività degli intermediari bancari e finanziari, la Banca d'Italia ha ravvisato la necessità di procedere ad un aggiornamento delle "indicazioni" diffuse a partire dal 1993.


Il documento reca un compendio di istruzioni operative indirizzate alla varie categorie di intermediari; in proposito, unitamente alla Banca d'Italia, l'ISVAP ha aggiornato gli indici di anomalia delle operazioni assicurative.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, della legge n. 197/91, il nuovo provvedimento è stato emanato dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio Italiano dei cambi e d'intesa con l'ISVAP e la CONSOB in data 12 gennaio 2001. Dette istruzioni sono state aggiornate alla luce dei recenti eventi che hanno interessato gli U.S.A. . In particolare con comunicazioni del 28 settembre e 4 ottobre 2001 l'ISVAP ha invitato le imprese a verificare con immediatezza le operazioni effettuate nonché i rapporti in essere, potenzialmente riconducibili a persone, enti, società collegati a qualsiasi titoli agli eventi che hanno colpito gli U.S.A. l'11 settembre scorso.

Da ultimo, si richiama quanto già segnalato nelle precedenti comunicazioni in ordine alla mancata applicazione della normativa antiriciclaggio alle imprese operanti in Italia in libera prestazioni di servizi.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giovanni Manghetti)





[RACCOMANDATA A.R.]

DIVISIONE INTERMEDIARI
Ufficio Vigilanza e Albo
Intermediari e Agenti di Cambio

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Protocollo: 10920/13
Procedimento:
Destinatario: 102970

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE.
Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Ufficio VII
Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

OGGETTO: Relazione ex art. 2, comma 3, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Si fa seguito alla nota n. 252296, con la quale è stato chiesto alla scrivente di fornire gli elementi utili per la predisposizione della relazione indicata in oggetto.

Al riguardo, nel precisare che questa Commissione, in conformità alle intese in atto, procede a trasmettere, per conoscenza, all'Ufficio Italiano Cambi ogni relazione ispettiva, o parte di essa, dalla quale emergano profili rilevanti ai fini della legislazione antiriciclaggio, si fornisce, in allegato, il prospetto riassuntivo delle comunicazioni inviate sul tema nel corso del 2001.

Distinti saluti.

CONSOB

T. Togna

F. Tedeschi

Allegati 1
013100003
MF

Allegato

Data della nota di segnalazione	Oggetto della segnalazione	Intermediario di riferimento
12/07/2001	Estratto di relazione ispettiva	Piazza Affari SIM
26/07/2001	Estratto di relazione ispettiva	Agente di Cambio T. Tasso
03/08/2001	Estratto di relazione ispettiva	Directa SIM



Ministero dell'Economia e delle Finanze
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Criminalità Organizzata
e altri Servizi Extratributari

Divisione _____ Sez. _____
Prot. N. 374450 Allegati _____

Roma, 29 NOV. 2001
20

Al _____
Risposta al foglio del _____
Div. _____ Sez. _____ N. _____

OGGETTO: Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'art. 13 del D.L. 625/79, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 197/1991.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento del Tesoro
. Direzione Generale del Tesoro

R O M A

Seguito foglio n. 332564 in data 27 novembre 2000.

Si invia l'unito elaborato concernente l'attività di servizio svolta dai Reparti del Corpo, nel periodo novembre 2000 - ottobre 2001, con riferimento agli obblighi di registrazione delle transazioni finanziarie.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen.B. Nino Di Paolo)

Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'art. 13 del decreto legge n. 625/1979, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 197/1991

1. Premessa.

Con la legge delega 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordino delle Forze di Polizia - fermo restando l'art. 1 della legge di ordinamento 23 aprile 1959, n. 189 - sono state ribadite le competenze della Guardia di Finanza in materia di "polizia economica e finanziaria" e, specificamente, il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, ha definito in concreto ed in maniera analitica l'ambito di operatività del Corpo.

Per effetto di detti provvedimenti normativi, il Corpo assume, oggi più che mai, una connotazione ed un ruolo di indubbio rilievo nell'ordinamento statale e si pone, in ambito non solo europeo, come un "*unicum*" sotto il profilo dei compiti di polizia economico-finanziaria.

Tale connotazione risulta indispensabile per fronteggiare le nuove realtà criminali, il cui elemento caratterizzante è dato dalle enormi masse di denaro che le stesse sono in grado di movimentare e, più in generale, per contrastare incisivamente la minaccia di connessione tra mercati globali ed economia illegale.

In tutte le sedi sono stati ormai riconosciuti il rilievo economico e finanziario della criminalità ed i pericolosi rischi di contagio che si riverberano sull'economia sana; così come è stato parimenti appurato che anche l'impresa criminale non può fare a meno di far transitare i profitti derivanti dalle proprie illecite attività all'interno del settore dell'intermediazione, usufruendo dei canali istituzionali per investire i capitali accumulati.

Strette relazioni intercorrono, al riguardo, tra le diverse condotte illecite del riciclaggio, usura ed abusivismo finanziario, attività queste intimamente connesse tra loro, e che necessariamente prevedono, per la loro natura, il coinvolgimento degli intermediari finanziari istituzionali.

Il fattore di criticità per le imprese criminali è per l'appunto costituito da questo "passaggio forzato" in cui maggiore è il rischio di individuazione dei profitti illeciti.

Il controllo e l'analisi dei flussi finanziari nonché l'investigazione sui sottostanti rapporti economici, sviluppati sotto ogni aspetto grazie alle competenze ormai, pressoché, universali della Guardia di Finanza, rappresentano il significato più concreto e moderno del servizio allo Stato.

2. Aspetti normativi.

A fronte della diffusa consapevolezza dei rischi della presenza della criminalità nell'economia e nel mondo finanziario e delle possibilità di reazione che si offrono, la disciplina antiriciclaggio italiana presenta una serie di norme, di carattere preventivo, che si affiancano e completano il disposto normativo disciplinante l'azione repressiva del fenomeno del riciclaggio e dei reati ad esso collegati.

La prevenzione, in tal senso, è da considerarsi la finalità di fondo che permea la disciplina dell'antiriciclaggio e costituisce il punto di partenza delle strategie di contrasto, laddove vi è un riflesso di fatti finanziari illeciti sugli intermediari e sul funzionamento del mercato finanziario.

La necessità di perseguire un disegno di lotta al riciclaggio più ampio di quello meramente repressivo ha trovato consistenza nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato riconsiderato, in maniera sistematica, il comparto concernente l'attività creditizia, al fine di presidiarne il corretto esercizio e richiedere agli operatori un contributo di collaborazione attiva nella prevenzione e repressione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio.

Con tale legge, il legislatore nazionale ha inteso infatti realizzare il diretto coinvolgimento del mondo dell'intermediazione finanziaria nel sistema di lotta al riciclaggio, stabilendo una serie di regole di natura preventiva oltre che misure di carattere repressivo, a fronte di comportamenti di per sé prodromici a situazioni di riciclaggio.

Il complessivo dispositivo, che è sostanzialmente strutturato in modo da frapporre ostacoli alle pratiche di riciclaggio, si articola sui tre obblighi fondamentali di seguito riportati:

- a. limitazione del contante e di titoli al portatore, con contestuale imposizione al ricorso agli intermediari abilitati per i trasferimenti di denaro di importo unitariamente e/o complessivamente superiore a lire 20 milioni;
- b. segnalazione di operazioni bancarie sospette;
- c. identificazione e registrazione della clientela da parte degli intermediari finanziari, mediante l'istituzione e la conservazione in apposito archivio unico informatico, relativamente alle:
 - (1) operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni. Tale obbligo sussiste anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, può ritenersi che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al suddetto importo, costituiscano parti di un'unica operazione;

- (2) accensioni di conti, depositi o di altri rapporti continuativi, a prescindere dall'importo.

In particolare, l'art. 2 della legge n. 197 del 1991 disciplina ai punti 1 e 2 del 1° comma gli **obblighi di identificazione e di registrazione**, mentre il successivo punto 4 - nel prevedere che i dati identificativi dell'operazione (e del soggetto che la compie) debbono essere "inseriti entro 30 giorni in un archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita" - istituisce il cosiddetto **archivio informatico** per ogni intermediario.

Infatti, la stessa norma prescrive agli intermediari di attivare un archivio elettronico denominato "**archivio unico informatico**" (A.U.I.) in cui inserire tutti i dati richiesti.

E' necessario infine precisare che con **decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374**, le disposizioni innanzi richiamate - tra cui quelle inerenti gli obblighi di identificazione e registrazione - sono state estese a determinate categorie economiche che pur non svolgendo attività finanziarie possono comunque essere suscettibili di utilizzazione per finalità di riciclaggio.

Al momento, tuttavia, non risultano ancora essere stati ancora predisposti i relativi provvedimenti attuativi previsti nel citato d.lgs. n. 374/1999, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Ufficio Italiano dei Cambi, deve emanare in materia di modalità di identificazione e registrazione e di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette da parte delle nuove categorie di soggetti interessati.

Altra precisazione da evidenziare riguarda la prescrizione normativa prevista dal citato decreto "374" secondo la quale i controlli nei confronti dei predetti soggetti - ai sensi dell'art. 5, comma 3 - riguardanti l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I della legge n. 197/1991, sono demandati al Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

3. Problematiche sul piano operativo.

Fatta tale premessa normativa, nell'affrontare i risvolti pratici scaturenti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 197/1991, si osserva in primo luogo che queste pongono diverse problematiche attuative, come dimostrano anche i numerosi quesiti posti all'U.I.C. ed al Comitato Antiriciclaggio.

Una delle questioni che maggiormente risultano di difficile risoluzione è quella connessa all'interpretazione della norma che individua gli "uffici della Pubblica Amministrazione" tra i destinatari degli obblighi in argomento.

In merito, l'assoluta indeterminatezza ed astrattezza del precetto rende arduo verificare, di volta in volta, in ragione della fattispecie concreta sotto esame, la configurabilità nel soggetto oggetto di controllo della qualità di intermediario abilitato e, quindi, la sua assoggettabilità agli obblighi della legge n. 197/1991.

Preme sottolineare che la tematica è stata già posta al vaglio del Consiglio di Stato, che prendendo atto dei dubbi in tal senso, ha ravvisato l'opportunità di un intervento mediante interpretazione autentica della legge.

Esperienze operative hanno poi evidenziato che almeno da parte di alcuni operatori del settore sussistono incertezze sugli obblighi che scaturiscono dalla identificazione e registrazione delle operazioni connesse all'estinzione dei certificati di deposito.

Detti certificati, allorquando emessi al portatore, soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 197/1991, e pertanto possono essere trasferiti solo mediante intermediari abilitati.

Spesso, nel corso di approfondimenti ex legge n. 197/1991, si è avuto modo di constatare che gli intermediari, a fronte di un certificato di deposito di importo superiore a lire venti milioni posto all'estinzione da un soggetto diverso dall'acquirente, provvedono esclusivamente alla registrazione dell'operazione ed eventualmente alla sua segnalazione ex art. 3 della legge n. 197/1991.

Così facendo, tali intermediari possono incorrere nella violazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 197/1991, e punita nel successivo comma 3, per non aver segnalato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni, una infrazione all'art. 1 della medesima legge.

Ciò, con ogni probabilità, in quanto gli stessi intermediari ritengono esauriti i loro obblighi con la registrazione dell'operazione e la segnalazione ex art. 3.

Dubbi sono sollevati, sempre in materia di identificazione e registrazione, in relazione al collocamento da parte di un intermediario nazionale di prodotti mobiliari riconducibili ad un intermediario estero.

In tal caso, l'intermediario nazionale è tenuto a registrare la transazione monetaria superiore a venti milioni a fronte dell'acquisto del prodotto estero, ma non risulta espressamente obbligato, nel silenzio della norma, a registrare il rapporto continuativo che si instaura con l'intermediario straniero.

Da ultimo, si rende doveroso un breve inciso con riferimento ai controlli ex art. 5, comma 10, della legge n. 197/1991, che il Nucleo Valutario è chiamato ad eseguire per verificare gli adempimenti della predetta legge nei confronti delle nuove figure di soggetti individuati nel citato d.lgs. n. 374/1999.

Al riguardo, è d'obbligo evidenziare che nelle more che il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisca ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto legislativo, con riferimento ai soggetti svolgenti le attività ivi indicate, le modalità di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, nonché le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991, i controlli in argomento non potranno che essere indirizzati ad accertare possibili ipotesi di forme di abusivismo.

4. Attività di controllo.

L'azione di contrasto alla criminalità economico-finanziaria sviluppata dal Corpo, si articola sostanzialmente sulle seguenti direttrici:

- **controlli di tipo amministrativo**, volti a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla legge n. 197/1991 a carico degli intermediari, per impedire l'utilizzo del sistema bancario e finanziario a fini di riciclaggio e la concessione di prestiti usurari. Tali controlli vengono svolti dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria e, per delega, dai Nuclei Regionali e Provinciali di polizia tributaria;
- **indagini di polizia giudiziaria**, tendenti ad individuare la commissione di reati presupposti generatori del reddito criminale nonché il riciclaggio dei proventi illeciti derivanti dagli stessi, affidate ai Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizzata inseriti nell'ambito dei suddetti Nuclei Regionali e Provinciali, al Nucleo Speciale Polizia Valutaria ed agli altri Reparti del Corpo;
- **accertamenti patrimoniali** che il Procuratore della Repubblica o il Questore territorialmente competente demandano alla Guardia di Finanza, finalizzati all'adozione dei provvedimenti ablativi del sequestro e della confisca dei beni di provenienza illecita.

Con riferimento all'attività del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, si osserva innanzitutto come questa sia connotata da uno spiccato contenuto specialistico, essenzialmente orientata al contrasto di tutte quelle forme di criminalità che, attraverso la professionale strumentalizzazione dei canali finanziari in genere, sono in grado di inserirsi nel mercato economico-finanziario, creando ulteriori profitti e rendendo formalmente lecite le conseguenti disponibilità.

Sotto il profilo organizzativo, la struttura del Reparto è stata recentemente potenziata da provvedimenti ordinativi, mediante la costituzione di unità specializzate con vocazione marcatamente di polizia giudiziaria, in grado di:

- integrare la capacità operativa delle esistenti articolazioni con riguardo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, affiancando all'effettuazione degli accertamenti amministrativo-contabili (analisi dei flussi finanziari) l'esecuzione di tipiche indagini di polizia giudiziaria (intercettazioni telefoniche, pedinamenti, etc.);
- rappresentare un punto di riferimento per le Procure della Repubblica che intendono delegare indagini su casi di riciclaggio particolarmente rilevanti.

In concreto, le attuali proiezioni operative del Nucleo Valutario sono rivolte:

- al contrasto del riciclaggio di denaro "sporco", attraverso gli approfondimenti relativi alle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette pervenute dall'U.I.C., le quali possono essere anche delegate ai Nuclei Regionali e Provinciali di polizia tributaria;
- al contrasto al fenomeno dell'abusivismo finanziario ed all'usura, mediante anche l'effettuazione di ispezioni "antiriciclaggio", finalizzate all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti sia dalla legge n. 197/1991 che dal decreto legislativo n. 385/1993 e successive integrazioni e modificazioni;
- all'esecuzione di attività di polizia giudiziaria di iniziativa e delegata nei comparti sopra citati.

Passando ora ad esaminare quanto forma oggetto della presente trattazione, al Nucleo Valutario, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 197/1991 è demandata l'attività di controllo della corretta e puntuale osservanza delle disposizioni del Capo I della citata legge - in cui sono, tra l'altro, ricompresi gli obblighi di identificazione e registrazione - nei confronti dei soggetti non sottoposti alla vigilanza di altre Autorità di settore.

Come rappresentato al precedente punto 2., il ruolo del Reparto in tale contesto è ribadito dal d.lgs. n. 374/1999, per quanto attiene i controlli da effettuarsi nei confronti delle nuove categorie sottoposte, ai sensi dello stesso decreto, agli obblighi di identificazione e registrazione nonché di segnalazione.

L'esecuzione dei controlli può essere affidata alle articolazioni del Nucleo stesso, ovvero può essere delegata, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera f) della citata legge n. 197/1991, agli ufficiali di polizia tributaria dei Nuclei Regionali e Provinciali di PT, cui sono estesi i poteri conferiti agli appartenenti al Nucleo Speciale dalla normativa valutaria.

Per quanto attiene la pianificazione dei controlli in parola, il Nucleo Valutario - contemperando le esigenze scaturenti dalle diverse proiezioni operative in cui istituzionalmente è impegnato - ha optato nel corrente anno per una scelta redditizia in termini qualitativi, convogliando il massimo delle risorse umane, materiali e tecniche disponibili per il raggiungimento di risultati che garantissero la massima azione di contrasto a fenomeni illeciti di rilevante profilo.

Proprio a tal riguardo, peraltro, non può essere sottaciuto il rilevante sforzo operativo che nel corso del 2001 il Nucleo valutario ha profuso:

- sia nelle attività di analisi e sviluppo delle segnalazioni sospette ex art. 3 della legge n. 197/1991, il cui numero complessivo, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 153/1997, è aumentato in maniera vorticosa;
- sia nell'esecuzione delle complesse indagini di p.g., svolte d'iniziativa ovvero delegate da diverse Procure della Repubblica.

L'attività ispettiva eseguita nei confronti degli intermediari - selezionati anche sulla scorta di qualificati *input* esterni provenienti, tra l'altro, dai referenti istituzionali del Nucleo Speciale - si incentra essenzialmente:

- con riferimento agli intermediari iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi, nel controllo della corretta osservanza degli adempimenti previsti dalla legge n. 197/1991 e dal d.lgs. n. 385/1993;
- nell'individuazione di possibili aree di abusivismo, non escludendo, peraltro, il settore della mediazione creditizia;
- nella ricerca di casi di riciclaggio ed usura.

Gli interventi effettuati, preceduti da un'attenta e propedeutica attività preliminare di programmazione volta ad ottimizzare e mirare gli interventi, così da razionalizzare le risorse impiegate, sono riepilogati come segue:

ISPEZIONI AL 31 OTTOBRE 2001	
In corso al 1° gennaio 2001	6
Iniziate nel 2001	10
Concluse nel 2001	8
In corso	8

L'attività dinanzi riepilogata ha consentito di ottenere i seguenti risultati di servizio:

CASI	VIOLAZIONE	SOGGETTI DENUNCIATI
4	Abusivismo finanziario	6
2	Abusivismo bancario	7
3	Omessa istituzione Archivio Unico Informatico	14
2	Trasferimenti irregolari	10
3	Codice civile penalmente rilevante	22
1	Usura	4

I positivi esiti dei controlli ispettivi effettuati confermano la presenza del Reparto in un settore - quello dell'intermediazione finanziaria - ove istituzionalmente è conferito allo stesso un ruolo di vigilanza a presidio degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

In un contesto in cui il Nucleo Valutario adempie alle proprie missioni istituzionali su più fronti, tutti ad alta connotazione specialistica, i risultati così ottenuti denotano l'elevato grado di qualificazione del personale, cui si perviene mediante una costante opera d'aggiornamento e confronto.

Proficui, si sono rivelati:

- i contatti intrattenuti sempre più assiduamente con le Autorità di vigilanza e in tal senso lo scambio informativo con l'Ufficio Italiano dei Cambi, con la Banca d'Italia, con la CONSOB e l'ISVAP ha riverberato positivi effetti sull'attività operativa;
- anche i pareri espressi sia dal Comitato Antiriciclaggio sia dall'Ufficio Italiano dei Cambi che, oltre a fornire un'adeguata soluzione alle varie esigenze interpretative sorte nel corso dell'attività operativa, rappresentano un proficuo strumento in un'ottica di uniformità di comportamenti procedurali ed applicativi da parte degli operatori.

In termini di violazioni riscontrate con maggiore frequenza, nel corso dell'attività ispettiva, è possibile individuare:

- a. l'esercizio dell'attività finanziaria e bancaria in mancanza dei requisiti previsti per legge;
- b. l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico;
- c. i trasferimenti di denaro contante e/o titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni senza il tramite degli intermediari abilitati;
- d. l'omessa identificazione della clientela e/o omessa registrazione delle operazioni.

Nell'anno 2001, l'attività ispettiva svolta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, concretizzatasi in 16 interventi, di cui 6 iniziati nell'anno 2000, ha consentito di procedere alle seguenti contestazioni:

- nei riguardi degli intermediari finanziari, di violazioni:
 - . **penali** per oltre 70 miliardi di lire;
 - . **amministrative** per oltre 800 milioni di lire;
- a carico di ogni altro soggetto, di violazioni **penali** per oltre 12 miliardi di lire.

Il prospetto che si allega alla presente compendia, partitamente, le risultanze in materia di violazioni agli obblighi di cui all'art. 2 della legge n. 197/1991, riferite al periodo novembre 2000 - ottobre 2001, rilevate nel corso della complessiva attività di servizio svolta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nonché dagli altri Reparti del Corpo.

**Violazioni accertate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 625/1979
sostituito dall'art. 2, 1° comma, della legge n. 197/1991**

	Nucleo Speciale p.v.	Altri Reparti	TOTALE
1	2	3	4
- Numero complessivo violazioni riscontrate:	5	13	18
- Numero complessivo persone fisiche denunciate:	20	30	50
- Numero complessivo soggetti individuati in comma 1, art. 13, così distinto:	0	2	2
. lett. a)			
. lett. b)		2	2
. lett. c)			
. lett. d)			
. lett. e)			
. lett. f)			
. lett. g)			
. lett. h)			
. lett. i)			
. lett. l)			
. lett. m)			
- Ammontare complessivo delle operazioni per le quali è stata omessa la registrazione o la identificazione della clientela (in lire):	10.048.218.697	10.649.929.862	20.698.148.559